

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 11 giugno 1891, *Pozzoli c. Giunta prov. amm. di Caserta*.

Elezioni amministrative — Scrutatore appartenente a sezione diversa — Nomina nulla — Nullità delle elezioni (L. com. prov., 10 febbraio 1889, art. 67, 69).

E' nulla la costituzione del seggio, in cui uno degli scrutatori, sebbene elettore nel Comune, appartiene a sezione elettorale diversa da quella in cui è nominato, nè vale a sanare la nullità la costante presenza degli altri tre scrutatori, regolarmente nominati. (1)

Tale nullità invalida tutte le operazioni elettorali compiute nella sezione.

La Sezione, ecc. — (*Omissis*) Attesochè la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Caserta pone in sodo che Manelli Giovanni, iscritto come elettore nella sezione seconda di Vicalvi, fu eletto a scrutatore in tutte due le sezioni nelle quali era diviso il collegio, e che, costituito l'ufficio della sezione prima colla nomina a scrutatore del detto elettore che non apparteneva a questa sezione ma all'altra, questi non assunse l'ufficio di scrutatore nella sezione prima, ma si allontanò.

La Giunta provinciale di Caserta non vide un motivo di nullità, nè in questo modo di costituzione dell'ufficio, nè nel fatto successivo, perchè l'essere stato eletto scrutatore un elettore non iscritto nella sezione per la quale fu nominato, ma sempre elettore nel Comune, è una irregolarità, che però non è colpita da pena di nullità, e perchè se egli si allontanò dopo costituito l'ufficio, ciò non ha impedito che questo potesse regolarmente funzionare, rimanendo sempre il numero legale prescritto dall'art. 69 legge com. prov.

Attesochè la Giunta provinciale di Caserta ha però posto in disparte il principio fondamentale che la divisione del Comune in più sezioni elettorali nel caso previsto dall'art. 63 della legge, comunque non abbia gli stessi effetti del riparto del numero dei consiglieri da eleggersi fra le diverse frazioni, richiede sempre per ogni sezione la composizione di un ufficio elettorale provvisorio e definitivo, in modo conforme alle prescrizioni dell'art. 67, senza di che non sarebbe più concepibile nei Comuni ripartiti un processo regolare e normale di elezione.

Attesochè questo principio fondamentale verrebbe ad essere anche riverberato dalle disposizioni concrete della legge imperante dall'art. 63 all'art. 67; parla la legge comunale e provinciale distintamente di *assemblee* e di *adunanze* elettorali, e se per assemblea intende la riunione di tutti gli elettori che sono iscritti nell'ambito di un Comune, colla parola *adunanza* si riferisce a quel contingente di elettori che è assegnato alla singola sezione e dal quale soltanto si devono e si possono cavare tutti gli elementi necessari a comporre quell'ufficio, quel seggio che è chiamato a presiedere l'andamento ed il risultato della operazione elettorale, la quale nei Collegi divisi per sezioni si esercita con funzioni di propria rappresentanza, e con carattere di autonomia, che è specialmente contrassegnata dagli art. 82 e 83, fino al punto della riunione di cui parla l'art. 84.

Attesochè l'art. 67 dispone che l'adunanza elegga a maggioranza di voti i quattro scrutatori definitivi, e non può dubitarsi che l'ufficio di scrutatore è parte essenziale del seggio elettorale, il quale non può dirsi regolarmente costituito e funzionante quando non abbia la presenza legale dei suoi scrutatori nel numero prescritto dalla legge. Ma quando si abbia nomina a scrutatore di un elettore che non è iscritto in quella sezione, ma in altra, che non fa parte dell'adunanza che deve comporre il seggio, è come la elezione non fosse avvenuta e si ha un seggio difettante, fino dall'origine, di uno dei suoi membri. Nè l'art. 69 può indurre a questo riguardo alcuna sanatoria, come ha potuto sembrare alla Giunta; imperocchè una volta regolarmente costituito l'ufficio non è poi necessaria la indifettibile presenza di tutti i suoi membri per tutto il tempo in cui durano le operazioni elettorali, e questo volle dichiarare

l'articolo con dire che tre membri almeno devono sempre trovarsi presenti. Non è però a confondere la presenza legale colla presenza materiale, e nel concreto non ha mai potuto sorgere la prima per quel Manelli Giovanni che essendo iscritto nella seconda sezione non poteva diventare scrutatore in sezione diversa. Che se egli si rendeva assente e ricusante l'osservanza del disposto del detto art. 67 avrebbe dovuto far proclamare scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui e rimpiazzare il vuoto rimasto nella formazione del seggio.

Attesochè è giurisprudenza che non ogni irregolarità ella costituzione dell'ufficio definitivo importi nullità delle elezioni, ma sì bene quelle che hanno potuto influire a dare per risultato una elezione non sicura, e la mancanza del numero legale degli scrutatori rende inadeguato od insufficiente lo stesso scrutinio, priva le elezioni della principale e diretta salvaguardia, lascia nell'incertezza tutto ciò che attiene alla verità legale della scheda.

Attesochè la nullità che dovrebbe quindi ritenersi per le elezioni della sezione prima, non può fare a meno di portare di conseguenza la nullità anche di quelle della seconda, essendo la non esistenza dei voti di un'intera sezione circostanza di tale momento da dover influire sul risultato finale della votazione, la quale non può essere rinnovata che nel suo complesso;

Attesochè questo motivo di nullità diventa nel concreto prevalente ed assorbente di qualunque altra, onde cessa il motivo di prendere in esame gli appunti mossi col ricorso.

Per questi motivi, ecc.